



COMUNE DI VICO NEL LAZIO
FROSINONE

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE E RICOVERATI IN STRUTTURA CONVENZIONATA**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 giugno 2021)

INDICE

- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Soggetti
- Art. 3. Requisiti per l'affidamento degli animali
- Art. 4. Modalità di adozione
- Art. 5. Responsabilità
- Art. 6. Impegni verso l'animale
- Art. 7. Incentivi per l'adottante
- Art. 8. Controlli e revoca dell'adozione
- Art. 9. Inadempienze
- Art. 10. Eventuale trasferimento dell'animale adottato
- Art. 11. Decesso o smarrimento
- Art. 12. Accertamenti e Sanzioni
- Art. 13. Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante
- Art. 14. Pubblicità per l'adozione
- Art. 15. Rinvio
- Art. 16. Entrata in vigore

Art. 1. Finalità

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Vico nel Lazio, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2. Soggetti

I cani randagi catturati nel Comune di Vico nel Lazio e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti residenti e dimoranti all'interno del territorio comunale, dalle seguenti categorie di soggetti: a) persone fisiche; b) associazioni.

Art. 3. Requisiti per l'affidamento degli animali

I cani randagi potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto, sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
- b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione sia alla taglia che alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- c) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente e per qualsiasi altro componente il nucleo familiare;
- d) consenso agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- e) impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Art. 4. Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati e da associazioni che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti elencati al punto precedente.
2. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.
3. La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip compilando la scheda di adozione cani randagi, allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'Ente che provvederà a rilasciare il titolo per il ritiro del cane dalla struttura.
4. Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario della ASL.
5. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 5. Responsabilità

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 6. Impegni verso l'animale

L'Adottante si impegna nei confronti dell'animale:

- a) a trattarlo amorevolmente, assicurandogli una buona sistemazione, provvedendo che non scappi o venga perso, corredandolo di facili segni di riconoscimento in aggiunta al microchip previsto per legge (es. colare in cuoio con scritto il numero di telefono del proprietario);
- b) fornirgli, in caso di ricovero all'esterno dell'abitazione, una cuccia ben coibentata e protetta dalle intemperie;
- c) mantenere in buone condizioni igieniche lo spazio a sua disposizione;
- d) procurargli quotidianamente acqua fresca, cibo e cure secondo le sue naturali esigenze;
- e) evitarne al massimo la detenzione a catena o in box, in tali casi permettergli comunque una libera deambulazione per un minimo di due volte al giorno di almeno mezz'ora ciascuna;
- f) a evitare che possa vagare senza controllo e munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni qualora il cane venga portato su aree pubbliche;
- g) non costringerlo mai mediante catena, recinto o altri vincoli in uno spazio inferiore a 20 mq e assicurargli una superficie, espressa in mq, pari al doppio del suo peso espresso in Kg. La presenza di ogni altro cane aumenta ciascuna di queste due misure di 4 mq.
- h) non causargli dolore o sofferenze psicologiche, evitando che altri possano farlo;
- i) effettuare le vaccinazioni periodiche suggerite al momento dell'adozione e farle annotare nella scheda;
- j) farlo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il cane mostri sintomi di malattia e comunque almeno una volta all'anno per controllarne lo stato di salute;

k) ad effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;

l) effettuare un rigoroso controllo delle nascite, evitando assolutamente gravidanze e cucciolate. Se non già provveduto, è fatto obbligo di provvedere alla sterilizzazione chirurgica totale delle femmine adottate, non appena raggiunta la fertilità ed in buono stato di salute, presso un ambulatorio veterinario attrezzato.

Art. 7. Incentivi per l'adottante

Al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune, è prevista la seguente agevolazione che sarà corrisposta nel seguente modo:

- € 500,00 (cinquecento/00) previa idonea certificazione che dimostri (decreto di adozione) la presa in carico del cane e la relativa iscrizione all'anagrafe canina (voltura)
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) dopo un anno dalla presa in carico previa dimostrazione (certificato medico) che il cane, sia in vita, in buona salute ed allevato nel rispetto della legislazione nazionale, regionale e provinciale vigente.

Art. 8. Controlli e revoca dell'adozione

Il settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli animali.

Art. 9. Inadempienze

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.

2. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini etc) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare una idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa richiesta all'ufficio comunale preposto.

Art. 10. Eventuale trasferimento dell'animale adottato

1. L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e preventiva segnalazione al servizio veterinario della ASL competente per territorio.

2. In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'ente entro e non oltre le 3 giorni lavorativi il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

3. Resta inteso che il contributo cesserà di essere erogato al verificarsi delle situazioni suindicate.

Art. 11. Decesso o smarrimento

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta, entro 3 giorni lavorativi al servizio veterinario e all'ufficio di polizia municipale.

2. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 12. Accertamenti e Sanzioni

In caso di maltrattamento o abbandono si provvederà ai sensi della degli artt. 544 e 727 del Codice Penale, nonché alla revoca dell'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

Art. 13. Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante

1. In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune di Vico nel Lazio del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

2. Resta inteso che il contributo cesserà di essere erogato al verificarsi delle situazioni suindicate.

Art. 14. Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate.

Art. 15. Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; b) lo Statuto comunale; c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione